



Approvato dall'assemblea provinciale del 6 settembre 2019

Titolo I - Principi generali

Articolo 1. Principi

Il Partito Democratico della provincia di Brescia si costituisce sulla base dei principi e delle regole contenute nel Manifesto dei Valori, nel Codice etico e negli Statuti del Partito Democratico nazionale e lombardo.

Articolo 2. Ambito di applicazione

Il regolamento del PD della provincia di Brescia si applica a tutte le strutture e le articolazioni territoriali e tematiche del partito, agli iscritti e agli elettori, ai diversi rapporti intercorrenti fra il partito e i soggetti esterni.

Articolo 3. Diritti e doveri

Il PD della provincia di Brescia riconosce ai propri iscritti ed elettori i diritti e i doveri che vengono loro attribuiti dagli Statuti nazionale e regionale, e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che potrebbero impedirne il loro esercizio.

Titolo II - Gli organismi politici e la struttura provinciale del Pd

Articolo 4. Gli organismi provinciali

Gli organismi politici provinciali del PD sono: • il segretario • la segreteria provinciale • l'assemblea provinciale • la direzione provinciale. Competenze, funzioni, composizione e modalità di elezione degli organismi politici provinciali sono definiti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del presente regolamento e dallo Statuto regionale e nazionale. Della struttura provinciale del Pd sono compresi anche il tesoriere provinciale e la commissione di garanzia normati dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento e dallo Statuto regionale e nazionale.

Articolo 5. Il segretario provinciale

Il Segretario provinciale rappresenta il partito e il suo indirizzo politico al corrispondente livello sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione. Funzioni, prerogative, modalità di elezione e durata del mandato sono disciplinate dallo Statuto regionale.

Articolo 6. La segreteria provinciale

I componenti della segreteria provinciale vengono eletti dalla direzione provinciale su proposta del segretario. Sono membri invitati permanenti senza diritto di voto della segreteria provinciale, il segretario cittadino della città di Brescia e il Presidente della Direzione provinciale e il Tesoriere.

Articolo 7. L'assemblea provinciale

1. L'assemblea è composta da ottanta membri, eletti contestualmente al segretario provinciale in occasione del congresso provinciale. Fanno inoltre parte dell'assemblea in qualità di membri di diritto il segretario provinciale e, se non già eletti direttamente, il tesoriere provinciale, il segretario provinciale dei giovani democratici, la presidente del coordinamento donne. Sono altresì invitati permanenti, se iscritti ad un circolo della provincia, il presidente della commissione provinciale di garanzia, i parlamentari nazionali ed europei, i componenti del governo e i consiglieri regionali, i componenti della direzione nazionale, il sindaco del comune capoluogo o il capogruppo di minoranza, il presidente della provincia o il capogruppo di minoranza e il Presidente dell'associazione comuni bresciani. Sono altresì invitati permanenti i coordinatori di zona, i componenti della Assemblea nazionale e regionale.

2. La prima riunione dopo l'elezione dell'assemblea è convocata dal presidente della commissione congressuale ed è presieduta dal componente eletto più anziano, il quale procede a proclamare il segretario provinciale e a porre in votazione l'elezione del Presidente. Il Presidente eletto si insedia e procede con l'elezione dell'ufficio di presidenza. Le funzioni dell'assemblea sono declinate negli statuti regionale e nazionale. L'assemblea è presieduta dal Presidente, che nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di un ufficio di presidenza, composto da massimo quattro componenti (scelti fra i membri dell'assemblea) oltre allo stesso presidente, votato dall'Assemblea su proposta del Presidente. All'interno dell'ufficio di presidenza il presidente designa il vicepresidente vicario, che lo sostituirà pro-tempore in ogni caso di impossibilità, decadenza o dimissioni.

3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno; all'Assemblea la Segreteria, nelle sue articolazioni organizzative, rendiconta l'attività politica del partito sia sul piano locale che su quello regionale. L'assemblea può anche articolarsi in commissioni permanenti o temporanee per l'esame di singoli argomenti.

4. Le convocazioni dell'assemblea vengono effettuate con preavviso minimo di cinque giorni, ridotto a tre in caso di urgenza motivata. Le convocazioni vengono pubblicate sul sito del partito. Un terzo dei componenti eletti dell'assemblea possono richiederne la convocazione, su temi specifici di particolare rilevanza politico amministrativa, che deve svolgersi entro venti giorni.

5. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente, d'intesa con il segretario provinciale. I documenti da sottoporre all'esame e alla votazione dell'assemblea debbono essere preventivamente inviati a tutti i componenti, con un anticipo di almeno cinque giorni, ridotto a tre in caso di urgenza motivata. Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno possono essere formulate anche da un membro della segreteria provinciale, da un

coordinamento di zona territoriale, da un minimo di cinque componenti dell'assemblea provinciale e sono sottoposti alla valutazione dell'ufficio di presidenza, che li inserisce nell'ordine del giorno della seduta successiva. Istanze, mozioni, interpellanze possono essere messe in discussione e sottoposte a votazione nella stessa seduta in cui sono state presentate, se sottoscritte da almeno un decimo dei membri eletti e se deliberato dalla maggioranza dei presenti dell'assemblea.

6. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è aperta ai componenti eletti con diritto di parola e di voto, ai membri di diritto con diritto di parola e di voto, agli invitati permanenti con diritto di parola. Ai lavori possono assistere gli iscritti al Partito Democratico. In caso di particolari circostanze il Presidente può concedere il diritto di parola a soggetti diversi da quelli enunciati in precedenza.

7. Il presidente dichiara aperte e chiuse le sedute dell'assemblea, regola il dibattito fissando la durata degli interventi, indice le votazioni sugli argomenti sottoposti all'assemblea e ne proclama i risultati.

8. Per la validità delle sedute dell'assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri eletti. La seconda convocazione non prevede numero legale e deve tenersi almeno trenta minuti dopo la prima convocazione. Le deliberazioni, salvo diverse esplicite indicazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto palese. Il Presidente indice la votazione segreta qualora tale modalità sia richiesta e sia approvata dalla maggioranza dei componenti eletti presenti.

9. L'Assemblea su proposta del presidente può dichiarare la decadenza dei componenti elettivi che siano stati assenti, non giustificati, per almeno tre sedute consecutive. In questo caso viene surrogato, quale componente dell'assemblea, il primo dei non eletti della medesima lista. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche in caso di dimissioni di un componente.

10. Di ogni seduta dell'assemblea viene redatto un processo verbale a cura dell'ufficio di presidenza. Il presidente mette a disposizione il verbale per la consultazione entro quindici giorni dalla seduta.

Articolo 8. La direzione provinciale

1. La direzione provinciale è convocata con tempistiche sufficienti a garantirne la funzionalità e l'efficacia. E' composta dai componenti, eletti dall'assemblea provinciale. Fanno inoltre parte della direzione in qualità di membri di diritto il segretario provinciale e, se non già eletti direttamente, il presidente dell'assemblea provinciale, il tesoriere provinciale, il segretario provinciale dei giovani democratici, la presidente del coordinamento donne, il Presidente della commissione provinciale di garanzia, e se iscritti ad un circolo della provincia i parlamentari nazionali ed europei, i componenti del governo e i consiglieri regionali, i componenti della direzione nazionale, il sindaco del comune capoluogo o il capogruppo di minoranza e il presidente della provincia o il capogruppo di minoranza. Fanno parte della direzione provinciale in qualità di invitati permanenti, se non già eletti direttamente i componenti della segreteria provinciale, i responsabili degli uffici e

dei forum tematici, i coordinatori di zona, il segretario cittadino di Brescia, i componenti dell'ufficio di presidenza dell'assemblea provinciale e quelli della commissione provinciale di garanzia, i componenti la Direzione e l'Assemblea regionale.

2. La direzione è presieduta dal presidente. In caso di assenza o impedimento presiede la Direzione provinciale il Segretario provinciale. Le convocazioni della direzione vengono effettuate con preavviso minimo di tre giorni, ridotto a uno in caso di urgenza motivata. Le convocazioni vengono pubblicate sul sito del partito. Un terzo dei componenti eletti della direzione possono richiederne la convocazione, su temi specifici di particolare rilevanza politico amministrativa, che deve svolgersi entro venti giorni.

3. L'ordine del giorno, data e luogo di convocazione sono predisposti dal Segretario provinciale e dal Presidente della direzione di comune accordo. Il Presidente della Direzione convoca poi la seduta. I documenti da sottoporre all'esame e alla votazione della direzione debbono essere preventivamente inviati a tutti i componenti, con un anticipo di almeno tre giorni, ridotto a uno in caso di urgenza motivata. Istanze, mozioni, interpellanze possono essere messe in discussione e sottoposte a votazione nella stessa seduta in cui sono state presentate, se sottoscritte da almeno un decimo dei membri eletti e se deliberato dalla maggioranza dei presenti dell'assemblea -

4. La partecipazione ai lavori della direzione è aperta ai componenti eletti con diritto di parola e di voto, ai membri di diritto con diritto di parola e di voto, agli invitati permanenti con diritto di parola. Ai lavori possono assistere gli iscritti al Partito Democratico salvo diverse disposizione motivate. In caso di particolari circostanze il presidente può concedere il diritto di parola a soggetti diversi da quelli enunciati in precedenza.

5. Il presidente dichiara aperte e chiuse le sedute dell'assemblea, regola il dibattito fissando la durata degli interventi, indice le votazioni sugli argomenti sottoposti alla direzione e ne proclama i risultati.

6. Per la validità delle sedute della direzione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei membri eletti. La seconda convocazione non prevede numero legale e deve tenersi almeno trenta minuti dopo la prima convocazione. Le deliberazioni, salvo diverse esplicite indicazioni degli statuti regionale e nazionale, vengono adottate con la maggioranza dei voti. Le deliberazioni della direzione sono adottate con voto palese. Il Presidente indice la votazione segreta qualora tale modalità sia richiesta e sia approvata dalla maggioranza dei componenti eletti presenti.

7. La direzione, verificata tale circostanza, può dichiarare la decadenza dei componenti elettivi che siano stati assenti, non giustificati, per almeno tre sedute consecutive. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche in caso di dimissioni di un componente.

8. Di ogni seduta della direzione viene redatto un processo verbale firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario provinciale. Il presidente mette a disposizione il verbale per la consultazione entro quindici giorni dalla seduta.

Articolo 9. Il tesoriere provinciale

Il Tesoriere del PD della provincia di Brescia è eletto dall'Assemblea su proposta del Segretario. Il Tesoriere è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative del partito, nonché della gestione del personale dipendente.

Articolo 10. La commissione di garanzia

Il PD della provincia di Brescia si dota di una Commissione di garanzia, composta da sette membri iscritti al PD, eletta dall'Assemblea provinciale. Requisiti fondamentali per poter far parte della Commissione di garanzia sono: assenza di rapporti di dipendenza economica con l'organizzazione del partito, assenza di altri incarichi provinciali nel partito oltre alle prescrizioni previste dall'art.39 dello Statuto nazionale. Durante la prima seduta la Commissione di garanzia elegge al proprio interno un presidente. Le funzioni della Commissione di garanzia sono normate dal titolo VIII dello Statuto regionale.

Titolo III – La struttura territoriale del PD

Articolo 11. Struttura territoriale

Il PD della provincia di Brescia si struttura in: • Circoli territoriali, d'ambiente (luoghi di lavoro e di studio) e online, come unità di base politico organizzative e luoghi di partecipazione, formazione, confronto degli iscritti al partito. I circoli sono aperti alla partecipazione degli elettori. Ciascun aderente deve essere iscritto ad un circolo territoriale o d'ambiente. • Zone territoriali intermedie, individuate secondo il criterio della omogeneità dei bisogni locali e delle aspettative territoriali. Le zone territoriali sono la struttura politico-organizzativa di collegamento fra i circoli e luoghi di relazione fra il PD e i soggetti sociali ed economici dei territori di riferimento.

Articolo 12. Gli organismi dei circoli

1. Gli organismi dei circoli sono: • l'assemblea degli iscritti • Il Direttivo • il segretario • il tesoriere • la commissione di garanzia o il garante unico. Competenze, funzioni, composizione, modalità di attivazione e di elezione degli organismi dirigenti dei circoli sono definite, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto Regionale, dallo specifico regolamento dei circoli e delle zone approvato dalla direzione provinciale.

2. Il rinnovo degli organismi dei circoli durante la fase congressuale nazionale è normato dai regolamenti congressuali così come disposto dalle norme sovraordinate.

Articolo 13. Le zone territoriali

Competenze, funzioni, composizione, modalità di attivazione e di elezione degli organismi delle zone sono definite dal regolamento dei circoli e delle zone approvato dalla direzione provinciale, e i cui allegati definiscono compiutamente l'articolazione delle zone territoriali. In occasione della fase congressuale nazionale l'elezione dei coordinatori di zona avviene al termine dell'elezione degli organismi dei circoli territoriali. La Segreteria provinciale, d'intesa con i coordinamenti delle zone e dei circoli interessati, possono promuovere forme

di coordinamento interzonale o interprovinciale su specifiche tematiche e/o su determinate questioni territoriali.

Articolo 14. Il Coordinamento cittadino di Brescia.

E' istituito il Coordinamento cittadino di Brescia. Tale organismo si equipara alle zone territoriali di cui all'articolo 13. Le modalità di elezione del Segretario cittadino vengono normate con apposito regolamento approvato dalla Direzione provinciale in deroga a quanto previsto per le zone territoriali e in ottemperanza dello statuto regionale.

Titolo IV – Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma la costruzione dell'indirizzo politico e la formazione

Articolo 15. Dipartimenti e Forum tematici

I dipartimenti e i forum tematici sono luoghi aperti di partecipazione, discussione e di elaborazione politica e programmatica. L'azione e gli obiettivi dei Dipartimenti e dei forum devono essere coordinati con la Segreteria provinciale tramite il Responsabile di riferimento. La Segreteria provinciale approva le iniziative dei dipartimenti e forum e ne promuove le iniziative quale base per la sua proposta politica. I Coordinatori dei dipartimenti e dei forum tematici vengono eletti dalla Direzione provinciale su proposta del Segretario.

Articolo 16. Giovani Democratici

Il PD della provincia di Brescia riconosce alle giovani generazioni il diritto di promuovere strumenti di coordinamento e aggregazione ad ogni livello territoriale e ne sostiene le proposte e le iniziative politiche. Il PD della provincia di Brescia riconosce in particolare nell'organizzazione giovanile, i Giovani Democratici della provincia di Brescia, un valido strumento di promozione politica delle nuove generazioni. Ad essa riconosce piena autonomia politica e organizzativa e, contribuisce nei limiti del proprio bilancio, –del sostegno economico delle iniziative da essa assunte, con apposito stanziamento economico. Il funzionamento dell'organizzazione giovanile risponde alle decisioni in materia previste dai livelli nazionale e regionale dell'organizzazione giovanile stessa. Il Segretario giovanile è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione provinciale.

Articolo 17. Formazione politica

Il PD della provincia di Brescia riconosce la formazione dei propri iscritti ed elettori come un elemento essenziale per la propria attività politica, per la formazione di una classe dirigente competente e preparata e per la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori democratici.

Articolo 18. Referendum

Viene definita la possibilità di svolgere referendum e altre forme di consultazione diretta su scelte politiche di particolare importanza e rilevanza per l'azione del partito. Le modalità e le regole di questi strumenti vengono normati dal titolo V dello Statuto regionale.

Titolo V – Principi della gestione finanziaria

Articolo 19. Regolamento finanziario

Il PD della provincia di Brescia fa riferimento alle norme finanziarie contenute nello Statuto regionale e al Regolamento finanziario regionale.

Titolo VI – principi per la selezione dei candidati alle cariche istituzionali

Articolo 20. Selezione dei candidati

I principi, le regole e i luoghi di direzione e decisione per la selezione dei candidati alle cariche istituzionali sono normati dagli statuti e dai regolamenti regionali e nazionali.

Titolo VII – Procedure di revisione del Regolamento provinciale

Articolo 21. Modifiche

Le modifiche al presente regolamento sono approvate a maggioranza dall'Assemblea provinciale. Le modifiche introdotte entrano in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione, salvo dove diversamente specificato.

Articolo 22. Rimandi

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda agli Statuti regionale e nazionale.

Articolo 23. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'avvenuta approvazione.